



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 5783

SEDUTA DEL 02/03/2026

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
DEBORA MASSARI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con l'Assessore Alessandro Fermi

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA, INNOVAZIONE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE FERMI)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Fabrizio De Vecchi

Il Direttore Generale Elisabetta Confalonieri

Il Direttore di Funzione Specialistica Riccardo Perini



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'art. 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta Regionale;

VISTI l'art. 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione", così come modificato dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2014", ed i relativi provvedimenti attuativi;

VISTA la proposta di progetto di legge "Disposizioni in materia di ricerca, innovazione e intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile";

DATO ATTO che in fase istruttoria sono state acquisite le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico Legislativo;

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l'iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta regionale la citata proposta a garanzia dello svolgimento collegiale dell'azione di governo;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di progetto di legge "Disposizioni in materia di ricerca, innovazione e intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile";
2. di disporre la trasmissione al Consiglio regionale per la prosecuzione dell'iter.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA, INNOVAZIONE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge interviene per rafforzare in modo organico e strategico il sistema lombardo della ricerca, dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale, ponendo la Regione Lombardia al centro dei processi di sviluppo tecnologico e competitivo.

In coerenza con l'articolo 3, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione Europea (TUE), la presente proposta di legge si colloca nel quadro dei principi dell'Unione che promuovono lo sviluppo sostenibile fondato sul progresso scientifico e tecnologico.

La ricerca scientifica e tecnologica rappresenta un fattore chiave per garantire competitività, attrattività, sostenibilità, qualità dei servizi pubblici e benessere dei cittadini. Inoltre, la trasformazione digitale, la rivoluzione dell'intelligenza artificiale e la crescente complessità dei sistemi socio-economici impongono alle istituzioni un nuovo ruolo di indirizzo, coordinamento e promozione.

La legge introduce strumenti, organi di governance e politiche integrate per:

- sostenere e valorizzare l'intero sistema regionale della ricerca, quale complesso degli attori pubblici e privati che operano nell'ambito della ricerca;
- promuovere l'impiego responsabile dell'intelligenza artificiale;
- favorire il trasferimento tecnologico e la crescita del capitale umano;
- rafforzare la collaborazione pubblico-privata;
- investire in infrastrutture di ricerca e piattaforme per l'innovazione;
- riconoscere l'eccellenza scientifica e imprenditoriale.

In particolare, la crescente diffusione di modelli di intelligenza artificiale in molteplici ambiti pubblici e privati e le recenti discipline europea e statale, in particolare il Regolamento europeo sull'Intelligenza Artificiale n.1689/2024 e la legge n. 132/2025, hanno reso opportuno prevedere nuove disposizioni regionali, sostituendo la legge l.r. 29/2016 “Lombardia è ricerca e innovazione” con un quadro più aggiornato, organico e comprensivo delle tematiche legate allo sviluppo e alla diffusione dell'intelligenza artificiale per promuovere la ricerca e lo sviluppo per l'innovazione tecnologica nell'ambito dell'IA, sostenendone al contempo l'utilizzo sostenibile e responsabile.

Nel corso dell'istruttoria è stato svolto un confronto con gli stakeholders al fine di raccogliere dati, opinioni e suggerimenti per la l'elaborazione della presente proposta.

Articolo 1 – Oggetto e finalità

L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità della legge, ponendo come obiettivo centrale il rafforzamento sistemico della ricerca e dell'innovazione in Lombardia.

Si dedica particolare attenzione alla promozione dell'intelligenza artificiale (IA), intesa quale strumento fondamentale per aumentare la competitività del sistema imprenditoriale, migliorare i servizi pubblici e supportare la crescita economica e sociale.

La legge riconosce il ruolo centrale degli attori sia pubblici che privati — università, organismi di ricerca, parchi tecnologici, centri nazionali per la ricerca, ecosistemi dell'innovazione, cluster tecnologici, filiere produttive, IRCCS, ITS Academy e associazioni di rappresentanza delle imprese, dei lavoratori e degli enti locali — e definisce 13 linee d'azione per la promozione e lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale in ogni ambito garantendo al contempo il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

Articolo 2 – Governance del sistema regionale della ricerca, dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale

L'articolo 2 definisce l'organizzazione della governance in materia di ricerca e innovazione: la Regione riconosce che innovazione e sviluppo tecnologico richiedono una gestione coordinata, strategica e partecipata, e per questo introduce una struttura di governo multilivello.

Il primo pilastro è la programmazione strategica triennale della ricerca, dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale, che consente alla Regione di definire obiettivi e interventi da realizzare nel rispetto delle risorse disponibili con una visione allineata ai cambiamenti scientifici e tecnologici. Questo strumento permette di anticipare tendenze, intervenire in modo tempestivo e garantire che le politiche siano coerenti con gli indirizzi nazionali ed europei.

Il secondo pilastro è l'istituzione di un organismo indipendente di supporto tecnico-scientifico, che assicura competenze qualificate e un monitoraggio continuo del sistema della ricerca, con il compito di fornire pareri e proposte basate sulle evidenze scientifiche, contribuendo a rendere le decisioni politiche più solide e informate.

Il terzo pilastro riguarda il coinvolgimento attivo degli attori dell'ecosistema innovativo con l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto quale spazio permanente di dialogo utile a condividere esigenze, definire priorità comuni, favorire collaborazioni e orientare investimenti.

Inoltre, la Regione intende proseguire nella realizzazione di iniziative volte a rafforzare l'internazionalizzazione della ricerca e la valorizzazione dell'attività svolta da ricercatori, nonché occasioni di confronto pubblico, divulgazione scientifica e dialogo tra ricerca, istituzioni, imprese e cittadinanza, tra cui la Giornata della ricerca.

Infine, la Regione indica tra le proprie priorità la messa a disposizione di piattaforme digitali dedicate all'innovazione e allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, strumenti che consentono di collegare soggetti pubblici e privati, facilitare lo scambio di informazioni, e accelerare processi di innovazione aperta.

Articolo 3 – Programma strategico triennale per la ricerca, l'innovazione, il trasferimento tecnologico e l'intelligenza artificiale

L'articolo 3 delinea il processo che conduce alla definizione della pianificazione triennale: la Giunta regionale elabora la proposta di Programma strategico triennale per la ricerca, l'innovazione, il trasferimento tecnologico e l'intelligenza artificiale che definisce gli obiettivi operativi e gli interventi realizzabili sulla base delle risorse necessarie; il Programma viene approvato dal Consiglio regionale ed è di competenza della Giunta regionale definire, in coerenza con il Programma approvato, le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente e i criteri e le modalità con cui attribuire le risorse. Il processo di costruzione del Programma è partecipato:

coinvolge il Comitato scientifico, il Tavolo regionale, i soggetti pubblici e privati del sistema regionale della ricerca e i cittadini.

Tra le aree d'intervento del Programma strategico triennale rientrano:

- investimenti nelle infrastrutture per ricerca e IA e nelle tecnologie digitali;
- sostegno a iniziative congiunte tra soggetti deputati alla ricerca e imprese;
- valorizzazione del capitale umano, sostegno al rientro dei ricercatori impegnati all'estero e alla permanenza dei ricercatori già operanti presso le università e gli enti di ricerca lombardi;
- agevolazioni per imprese emergenti e innovative;
- sostegno alla creazione e diffusione di brevetti e alla tutela della proprietà intellettuale;
- promozione dell'aggregazione tra soggetti operanti nella ricerca anche di livello europeo e internazionale;
- sperimentazione e norme tecniche su open data, big data e IA.

Articolo 4 – Comitato scientifico per la ricerca e l'innovazione

L'articolo 4 disciplina il Comitato scientifico per la ricerca e l'innovazione, organismo indipendente istituito per affiancare la Regione nella definizione delle politiche strategiche previste dalla legge che opera nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e trasparenza.

Il Comitato persegue la finalità di fornire alla Giunta regionale un supporto altamente qualificato, in grado di interpretare l'evoluzione dei processi scientifici, tecnologici e socio-economici, e di tradurli in indirizzi utili per la programmazione regionale. La sua istituzione risponde alla necessità di disporre di un presidio stabile di competenze, capace di alimentare il confronto tecnico, anticipare tendenze emergenti e garantire che le politiche pubbliche siano fondate su conoscenze aggiornate e su una valutazione rigorosa delle evidenze disponibili.

Il Comitato è formato da cinque esperti di elevata qualificazione professionale, scelti attraverso un procedimento selettivo di evidenza pubblica che garantisce trasparenza e merito. Le competenze dei componenti possono afferire sia all'ambito delle discipline scientifiche, sia a quello delle discipline sociali o umanistiche, in modo da garantire un supporto interdisciplinare alle politiche riguardanti la ricerca e l'innovazione. La nomina spetta alla Giunta regionale, su proposta della direzione generale competente in materia di ricerca e innovazione, garantendo un equilibrio tra autonomia tecnico-scientifica e raccordo con gli indirizzi istituzionali della Regione.

Il Comitato svolge funzioni consultive, propositive e informative, in particolare:

- elabora pareri, contributi e proposte che supportano la redazione e l'aggiornamento del Programma strategico triennale anche sulla base dei contributi forniti dagli enti del sistema regionale;
- stimola e arricchisce il dibattito pubblico sugli impatti dell'innovazione e delle trasformazioni tecnico-scientifiche, organizzando momenti divulgativi che coinvolgono società civile, università e centri di ricerca, nonché imprese;
- monitora e interpreta le tendenze emergenti, segnalando alla Giunta regionale cambiamenti significativi, nuove frontiere tecnologiche e opportunità strategiche per la Lombardia;
- fornisce indicazioni per orientare le politiche tese alla diffusione dell'innovazione tecnologica;

- partecipa, su indicazione della Giunta, a incontri e confronti con istituzioni nazionali e internazionali operanti nei settori della ricerca e dell'innovazione.

Il Comitato rimane in carica tre anni e ai suoi membri è riconosciuto un compenso annuo determinato dalla Giunta regionale.

Per garantirne il corretto funzionamento, la Giunta regionale stabilisce con un proprio provvedimento tutte le regole operative e organizzative del Comitato, incluse le modalità di convocazione.

Il Comitato si avvale, per l'esercizio dei suoi compiti, del supporto amministrativo della direzione generale competente, che fornisce assistenza logistica e organizzativa, assicurando continuità e regolarità all'attività dell'organismo.

Al termine di ogni anno di attività, il Comitato redige e presenta alla Giunta regionale una relazione annuale che documenta il lavoro svolto. Questa relazione costituisce una fonte importante di monitoraggio e di trasparenza verso le istituzioni regionali e contribuisce alla valutazione complessiva dell'attuazione della legge.

Articolo 5 – Tavolo regionale per la ricerca, l'innovazione e l'intelligenza artificiale

L'articolo 5 istituisce il Tavolo regionale per la ricerca, l'innovazione e l'intelligenza artificiale, strumento di coordinamento e confronto per mettere in relazione in modo strutturato i principali attori del sistema lombardo della ricerca e dell'innovazione. Si tratta di un organismo di particolare rilevanza, perché consente alla Regione di operare in maniera condivisa e partecipata con il mondo accademico, scientifico e produttivo.

Il Tavolo funge da luogo permanente di confronto, dibattito e collaborazione tra i diversi soggetti che operano nella ricerca e nell'innovazione, creando un ponte stabile tra amministrazione regionale e stakeholder del territorio. In questo senso, il Tavolo favorisce connessioni, individua criticità e opportunità, segnala priorità operative, promuove l'adozione di strategie coordinate e contribuisce a indirizzare le scelte future della Regione.

La Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge disciplina le attività e il funzionamento del Tavolo e nomina i componenti con proprio provvedimento, su proposta della Direzione competente. Il Tavolo resta in carica per tutta la durata della legislatura. Successivamente, la Giunta regionale nomina i componenti del Tavolo entro tre mesi dall'inizio di ciascuna legislatura.

I soggetti rappresentati sono individuati tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3: università, ITS Academy; organismi di ricerca, parchi tecnologici, ecosistemi dell'innovazione, centri nazionali, cluster tecnologici; filiere produttive; IRCCS; associazioni rappresentative delle imprese; associazioni rappresentative dei lavoratori; associazioni rappresentative degli enti locali.

La proposta di nomina dei componenti del Tavolo è effettuata dalla direzione competente e garantisce che la composizione rifletta il più possibile la pluralità degli attori coinvolti nei processi di innovazione, consentendo al Tavolo di avere una visione trasversale e completa delle esigenze e delle potenzialità del territorio.

Il Tavolo, che si riunisce almeno tre volte all'anno per consentire l'effettivo perseguimento delle finalità per cui è istituito, è presieduto dall'Assessore regionale competente che ne coordina i lavori, assicurando che le proposte e le analisi elaborate possano tradursi in politiche e interventi concreti.

Al Tavolo possono partecipare anche i sottoscrittori della Carta per lo Sviluppo dell'Intelligenza Artificiale prevista dall'articolo 8 e altre categorie di soggetti coinvolti in relazione ai temi trattati, in tal modo ampliando ulteriormente la capacità collaborativa dello strumento.

La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito: non sono previsti compensi, gettoni, indennità o rimborsi spese.

Articolo 6 – Giornata della ricerca

L'articolo 6 prevede l'istituzione della Giornata della ricerca, un appuntamento annuale attraverso cui la Regione Lombardia intende valorizzare le eccellenze del mondo scientifico, tecnologico e imprenditoriale. Questa ricorrenza è un'iniziativa ad alto valore simbolico e culturale, capace di rafforzare l'identità innovativa della Lombardia e di accrescere l'attenzione verso i temi della ricerca.

La Giornata della ricerca si tiene l'8 novembre in memoria dell'oncologo Umberto Veronesi, figura di straordinario rilievo non solo per la medicina italiana, ma per l'intero panorama internazionale della ricerca scientifica. La Giornata della ricerca persegue l'obiettivo di riconoscere il merito di ricercatori, studenti, giovani talenti, start-up innovative e imprenditori che si sono distinti in progetti innovativi o di rilevante impatto sociale ed economico.

La Giornata per la ricerca rappresenta l'opportunità per promuovere la cultura scientifica sensibilizzando l'opinione pubblica sull'importanza della ricerca applicata, di quella teorica e dell'innovazione tecnologica, per rafforzare la visibilità del sistema lombardo della ricerca, mettendo in luce le eccellenze del territorio e i risultati ottenuti da università, centri di ricerca, IRCCS, imprese e istituzioni e per incentivare l'adozione dell'innovazione, mostrando esempi concreti e storie positive che possano fungere da modello.

La Giornata della ricerca prevede la possibilità di assegnare premi e riconoscimenti che possono riguardare: risultati scientifici di particolare rilievo; progetti innovativi ad alto impatto tecnologico o sociale; iniziative di trasferimento tecnologico; contributi innovativi di ricercatori e studenti; eccellenze imprenditoriali che hanno introdotto modelli avanzati o tecnologie emergenti.

Articolo 7 – Piattaforma digitale per l'Innovazione

L'articolo 7 introduce in legge e definisce il ruolo della Piattaforma digitale per l'Innovazione, riconosciuta dalla Regione Lombardia come uno strumento strategico per sostenere, organizzare e potenziare l'ecosistema della ricerca e dell'innovazione del territorio.

La Piattaforma è concepita come un luogo virtuale dinamico e multifunzionale in cui promuovere l'innovazione aperta (open innovation) che incoraggia la collaborazione tra molteplici attori — imprese, università, amministrazioni pubbliche, centri di ricerca, associazioni — consentendo loro di condividere conoscenze e soluzioni. In questo ambiente virtuale, le politiche regionali per l'innovazione possono essere illustrate e diffuse, e le iniziative già avviate possono essere descritte e messe a disposizione di un pubblico ampio.

Rientrano tra gli obiettivi della piattaforma:

- valorizzare competenze e risorse del territorio;
- favorire l'incontro tra domanda e offerta di innovazione;
- diffondere e condividere conoscenze e risultati;

- promuovere la cultura dell'intelligenza artificiale;
- migliorare i servizi pubblici regionali tramite soluzioni digitali innovative.

La Piattaforma assolve la funzione di accelerare la transizione tecnologica in Lombardia, facilitare la sperimentazione, valorizzare le eccellenze, creare nuove connessioni e rendere più efficiente l'erogazione di servizi pubblici.

Articolo 8 – Carta regionale per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale

L'articolo 8 introduce la Carta regionale per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, documento programmatico che la Regione Lombardia promuove con l'obiettivo di costruire un quadro condiviso per lo sviluppo dell'IA sul territorio. La Regione promuove la sottoscrizione della Carta coinvolgendo una pluralità di soggetti: istituzioni, imprese, università, centri di ricerca e organizzazioni della società civile, nonché attori nazionali e internazionali interessati allo sviluppo della tecnologia dell'IA.

L'obiettivo è costruire una rete solida, ampia e multidisciplinare, capace di sostenere la diffusione dell'intelligenza artificiale in contesti diversi - lavorativi, sociali, sanitari, formativi, amministrativi — e di orientarla secondo principi condivisi. La Carta è un documento di riferimento che orienta i soggetti firmatari verso un modello di IA antropocentrico, conforme alla normativa europea e statale e alle migliori pratiche internazionali.

Articolo 9 – Clausola valutativa

L'articolo prevede che il Consiglio regionale monitori in modo sistematico l'attuazione della legge. La Giunta è tenuta a presentare ogni anno una relazione che documenti:

- lo stato di attuazione delle attività degli articoli 2 e 3;
- eventuali criticità riscontrate e soluzioni adottate;
- gli esiti delle attività del Comitato scientifico ai sensi dell'articolo 4;
- i risultati ottenuti nel potenziamento del sistema regionale della ricerca e innovazione.

La clausola valutativa assicura trasparenza, miglioramento continuo e un controllo democratico sulle politiche adottate.

Art. 10 – Norma finanziaria

L'articolo reca la necessaria norma finanziaria, per il dettaglio della quale si rinvia alla relazione tecnico-finanziaria.

Articolo 11 – Abrogazioni

La legge abroga la l.r. 29/2016 “Lombardia è ricerca e innovazione” fatte salve le disposizioni transitorie previste dalla presente proposta di legge, recante previsioni di salvaguardia riguardo agli effetti prodotti o derivanti dalle disposizioni abrogate e dai relativi provvedimenti attuativi.

Articolo 12 – Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, permettendo una rapida attuazione delle nuove disposizioni.

PROGETTO DI LEGGE
"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA, INNOVAZIONE E INTELLIGENZA
ARTIFICIALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE"

RELAZIONE EX ART. 28 L.R. N. 34/1978

La presente proposta di legge interviene per rafforzare in modo organico e strategico il sistema lombardo della ricerca, dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale, ponendo la Regione Lombardia al centro dei processi di sviluppo tecnologico e competitivo.

In coerenza con l'articolo 3, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione Europea (TUE), la presente proposta di legge si colloca nel quadro dei principi dell'Unione che promuovono lo sviluppo sostenibile fondato sul progresso scientifico e tecnologico.

La ricerca scientifica e tecnologica rappresenta un fattore chiave per garantire competitività, attrattività, sostenibilità, qualità dei servizi pubblici e benessere dei cittadini. Inoltre, la trasformazione digitale, la rivoluzione dell'intelligenza artificiale e la crescente complessità dei sistemi socio-economici impongono alle istituzioni un nuovo ruolo di indirizzo, coordinamento e promozione.

La legge prevede l'istituzione del Comitato scientifico per la ricerca e l'innovazione, organismo indipendente con funzioni consultive, propositive e informative a supporto della Giunta regionale. Per il funzionamento del Comitato è prevista una spesa pari a euro 150.000,00 annui per ciascuno degli anni del triennio 2026–2028, a valere sulle risorse allocate nel bilancio regionale nell'ambito della missione 14 "Sviluppo economico e competitività" e del programma 03 "Ricerca e innovazione". Per gli esercizi successivi, la copertura è demandata alle leggi annuali di bilancio.

La disponibilità residua sul capitolo 011831 - missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ, programma 03 Ricerca e innovazione, è pari a zero. (lo stanziamento è destinato interamente alla copertura dell'intervento di cui sopra)

La proposta di legge valorizza la Giornata della ricerca, quale strumento di promozione e riconoscimento delle eccellenze scientifiche, imprenditoriali e tecnologiche presenti sul territorio. Per l'organizzazione dell'iniziativa e per l'assegnazione dei premi e riconoscimenti è prevista, per l'annualità 2026, una spesa pari ad euro 1.050.000,00, coperta mediante risorse già stanziate nel bilancio regionale nell'ambito della missione 14 "Sviluppo economico e competitività" programma 03 "Ricerca e innovazione". Per le annualità successive, la copertura è demandata all'approvazione del bilancio regionale sulla base dei criteri e degli aspetti organizzativi definiti annualmente dalla

Giunta ai sensi dell'art 6 comma 3, degli esiti dell'attuazione degli interventi e delle valutazioni in ordine alle modalità di attuazione del premio.

La disponibilità residua sul capitolo 013591 e sul capitolo 12932 - missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ, programma 03 Ricerca e innovazione, è pari a zero. (gli stanziamenti sono destinati interamente alla copertura dell'intervento di cui sopra)

Per la manutenzione e lo sviluppo della Piattaforma digitale è prevista una dotazione finanziaria di base pari a euro 1.000.000,00 annui per ciascun anno del triennio 2026–2028, che trova copertura sulle risorse già allocate nel bilancio regionale nell'ambito della missione 14 “Sviluppo economico e competitività” programma 03 “Ricerca e innovazione” (per 830.000,00 euro in parte corrente e per euro 170.000,00 in conto capitale. Tali risorse potranno essere ampliate e integrate, nel rispetto degli equilibri di bilancio, in relazione alle esigenze di evoluzione tecnologica e di sviluppo della Piattaforma, al fine di garantirne l'efficace funzionamento e la piena attuazione delle politiche regionali in materia di ricerca, innovazione e intelligenza artificiale.

La disponibilità residua sul capitolo 011493 - missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ, programma 03 Ricerca e innovazione, è pari a zero. (lo stanziamento è destinato interamente alla copertura dell'intervento di cui sopra) mentre sul capitolo 011489 missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ, programma 03 Ricerca e innovazione, è pari ad 1.830.000,00 euro).

Tali risorse potranno essere puntualmente determinate ed eventualmente incrementate, compatibilmente con la disponibilità di risorse, per le successive annualità con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

ALLEGATO B – SCHEDA PER COPERTURA FINANZIARIA PDL ____ “Disposizioni in materia di ricerca, innovazione e intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile”

(1)	(2)	(3)	(4)	5 (A) QUANTIFICAZIONE SPESA			6 (B) COPERTURA FINANZIARIA			DISPONIBILITA' RESIDUA CAPITOLI COPERTURA AL				
				MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2026	IMPORTO 2027	IMPORTO 2028	MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2026	IMPORTO 2027	IMPORTO 2028	IMPORTO 2026	IMPORTO 2027	IMPORTO 2028
Comitato scientifico per la ricerca e l'innovazione	art. 4	SPESA ex art. 22 lr 34/1978	Natura spesa CORRENTE / CONTO CAPITALE Titolo spesa corrente	missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ, programma 03 Ricerca e innovazione, capitolo 011831	150.000,00	150.000,00	150.000,00	missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ, programma 03 Ricerca e innovazione, capitolo 011831	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-	-
Giornata della ricerca	art. 6		spesa corrente	missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ, programma 03 Ricerca e innovazione, capitolo 13591	1.000.000,00			missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ, programma 03 Ricerca e innovazione, capitolo 13591	1.000.000,00			-	-	-
				missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ, programma 03 Ricerca e innovazione, capitolo 12932	50.000,00			missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ, programma 03 Ricerca e innovazione, capitolo 12932	50.000,00			-	-	-
Piattaforma digitale per l'Innovazione	art. 7		spesa corrente	missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ, programma 03 Ricerca e innovazione, capitolo 11493	830.000,00	830.000,00	830.000,00	missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ, programma 03 Ricerca e innovazione, capitolo 11493	830.000,00	830.000,00	830.000,00	-	-	-
			spesa in conto capitale	missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ, programma 03 Ricerca e innovazione, capitolo 11489	170.000,00	170.000,00	170.000,00	missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ, programma 03 Ricerca e innovazione, capitolo 11489	170.000,00	170.000,00	170.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00

NOTA: per la Giunta oltre a missione/programma occorre, ove possibile quando la norma ha già indicazioni specifiche, anche l'indicazione del macroaggregato e capitolo/i, sia già esistente sia di nuova istituzione

PROGETTO DI LEGGE
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA, INNOVAZIONE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE”

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione nell’esercizio della propria competenza in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione nei settori produttivi promuove la ricerca e l’innovazione, anche tramite l’investimento regionale, al fine di favorire il trasferimento dei risultati della ricerca, la diffusione dell’innovazione tecnologica, la competitività del sistema economico-produttivo, la crescita del capitale umano e di contribuire a elevare il benessere sociale e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese. La Regione, nel rispetto dell’articolo 3, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea (TUE), orienta gli interventi di cui alla presente legge allo sviluppo sostenibile fondato sul progresso scientifico e tecnologico.

2. La presente legge reca, altresì, nel rispetto della disciplina statale ed europea, disposizioni volte a promuovere, diffondere e monitorare l’adozione e l’applicazione di sistemi e di modelli di Intelligenza Artificiale (IA) sul territorio regionale, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, incrementare la competitività delle imprese e favorire l’innovazione tecnologica.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2 la Regione promuove, in sinergia con soggetti pubblici e privati, tra cui università, organismi di ricerca, parchi tecnologici, centri nazionali per la ricerca, ecosistemi dell’innovazione, cluster tecnologici, soggetti appartenenti alle filiere produttive, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), istituti tecnologici superiori (ITS Academy) e associazioni di rappresentanza delle imprese, dei lavoratori e degli enti locali:

a) la cultura della ricerca e dell’innovazione responsabile, nonché l’utilizzo e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, attraverso iniziative di formazione e di diffusione della conoscenza nel tessuto economico e sociale lombardo, con particolare riferimento alle opportunità offerte dalla digitalizzazione, di sperimentazione e divulgazione anche di metodi e processi innovativi finalizzati a ottimizzare la capacità produttiva delle imprese operanti in settori tradizionali;

b) la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale ed il trasferimento dei risultati della ricerca anche attraverso la qualificazione del lavoro dei giovani ricercatori e la valorizzazione delle start up innovative;

c) lo sviluppo della ricerca privata, anche in forma associata, e la sua integrazione con la ricerca pubblica attraverso la definizione di ambiti prioritari per l’industrializzazione dei risultati e l’internazionalizzazione dei processi innovativi;

d) l’individuazione e lo sviluppo dei settori strategici emergenti ad alto potenziale di innovazione tecnologica e con riflessi positivi sulla crescita economica e occupazionale del sistema produttivo lombardo, anche nel contesto dell’innovazione sociale;

e) le iniziative per la valorizzazione di aree strategiche ad alta intensità innovativa caratterizzate da una rete pubblica e privata che sviluppa e promuove la ricerca e l’innovazione;

f) il potenziamento dei settori consolidati strategici a partire dalla ricerca e innovazione nel campo della salute;

- g) il sistema della ricerca lombardo nell'ambito della ricerca europea valorizzando le collaborazioni internazionali nonché le interazioni, la cooperazione e i processi di aggregazione tra i soggetti operanti nella ricerca e nell'innovazione in Lombardia, nei territori delle strategie macroregionali europee, nell'Unione europea e nel contesto internazionale;
- h) l'attrattività della Regione Lombardia nei confronti dei ricercatori operanti in Italia e all'estero;
- i) gli investimenti strategici anche nell'ambito della sicurezza delle infrastrutture digitali e quelli per favorire l'uso degli open data e dei big data, nonché dell'intelligenza artificiale e delle altre tecnologie di frontiera;
- j) l'interazione fra settori produttivi tradizionali e settori ad alta tecnologia e ad alto contenuto di conoscenza anche mediante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e delle reti infrastrutturali digitali;
- k) lo sviluppo etico e responsabile dell'intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa europea e statale e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, garantendo la trasparenza, la protezione dei dati personali e l'affidabilità dei sistemi e delle applicazioni in una dimensione antropocentrica;
- l) l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, favorendo l'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e dell'accessibilità ai servizi pubblici digitali;
- m) l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle imprese al fine di migliorare l'organizzazione e la produttività nel rispetto dei diritti dei lavoratori e implementare la competitività del sistema produttivo lombardo.

Art. 2

(Governance del sistema regionale della ricerca, dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale)

1. La Regione definisce le azioni per l'attuazione delle politiche in materia di ricerca, innovazione e intelligenza artificiale attraverso:
- a) la programmazione strategica pluriennale per l'attuazione delle politiche regionali nell'ambito della ricerca, dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e dell'intelligenza artificiale in coerenza con il programma regionale per lo sviluppo sostenibile;
 - b) l'istituzione del Comitato scientifico per la ricerca e l'innovazione i cui compiti sono definiti all'articolo 4;
 - c) l'istituzione del Tavolo regionale per la ricerca, l'innovazione e l'intelligenza artificiale, sede di confronto con gli attori dell'ecosistema dell'innovazione lombardo, i cui compiti sono definiti all'articolo 5;
 - d) l'attivazione di iniziative al fine di rafforzare la cultura dell'internazionalizzazione della ricerca e la valorizzazione dei ricercatori tra cui la Giornata della ricerca di cui all'articolo 6;
 - e) la realizzazione di piattaforme digitali per l'innovazione e di strumenti per favorire lo sviluppo dell'intelligenza artificiale di cui agli articoli 7 e 8.

Art. 3

(Programma strategico triennale per la ricerca, l'innovazione, il trasferimento tecnologico e l'intelligenza artificiale)

1. La Giunta regionale predispone la proposta del programma strategico triennale per la ricerca, l'innovazione, il trasferimento tecnologico e l'intelligenza artificiale che definisce gli obiettivi e gli interventi anche settoriali e tematici da realizzare in base alle risorse disponibili, in coerenza con gli indirizzi europei e nazionali in materia di ricerca e innovazione e in attuazione del programma regionale per lo sviluppo sostenibile. Il Consiglio regionale approva il programma strategico triennale per la ricerca, l'innovazione, il trasferimento tecnologico e l'intelligenza artificiale.

2. La proposta di programma di cui al comma 1 viene predisposta dalla Giunta regionale con il contributo del Comitato scientifico di cui all'articolo 4, del Tavolo regionale di cui all'articolo 5, dei soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 1, comma 3 e con il coinvolgimento dei cittadini, ed è definita in coerenza con gli altri programmi regionali.

3. Il programma strategico triennale individua le aree di intervento strategiche e prioritarie e fornisce un quadro previsionale delle azioni da realizzare, delle risorse necessarie e dei risultati attesi con particolare riguardo a:

a) investimenti nelle infrastrutture di ricerca, nelle tecnologie digitali e per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale;

b) sostegno a iniziative congiunte tra università, enti di ricerca e imprese volte al potenziamento di infrastrutture di eccellenza e alla realizzazione di laboratori misti di ricerca con il fine di favorire l'innovazione di prodotto e di processo;

c) investimenti per la valorizzazione del capitale umano impiegato nella ricerca, per la qualificazione del lavoro dei giovani ricercatori e per la realizzazione di percorsi di formazione e ricerca attivati su richiesta delle imprese e di enti pubblici, anche in collaborazione con le università ed enti formatori;

d) sostegno al rientro dei ricercatori impegnati all'estero nei settori individuati nel programma, favorendo e agevolando il reinserimento nel tessuto economico lombardo, nonché alla permanenza e alla valorizzazione dei ricercatori già operanti presso le università e gli enti di ricerca lombardi, al fine di contrastare la fuoriuscita di competenze;

e) sostegno alle imprese, in particolare quelle emergenti e innovative, che sviluppano progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, anche nella forma di agevolazioni fiscali;

f) sostegno alla creazione e alla diffusione di brevetti e alla tutela della proprietà intellettuale;

g) partecipazione a reti interregionali, parchi scientifici e tecnologici, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;

h) sperimentazione e norme tecniche sugli open data e big data della pubblica amministrazione, nonché sulle tecnologie di intelligenza artificiale.

4. La Giunta regionale, in coerenza con il programma approvato dal Consiglio regionale, definisce le tipologie di intervento prioritariamente finanziabili, nonché i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse.

Art. 4

(Comitato scientifico per la ricerca e l'innovazione)

1. È istituito il Comitato scientifico per la ricerca e l'innovazione, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato svolge funzioni consultive, propositive e informative. In particolare:

- a) elabora pareri e proposte per la redazione del programma strategico triennale di cui all'articolo 3, anche sulla base dei contributi forniti dagli enti del sistema regionale di cui alla l.r. 30/2006;
 - b) contribuisce ad alimentare il dibattito pubblico sull'impatto degli avanzamenti tecno-scientifici e dei fenomeni di innovazione sul tessuto socio-economico, attraverso momenti divulgativi con il coinvolgimento della società civile, della comunità scientifica e degli attori del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione di cui all'articolo 1, comma 3;
 - c) fornisce alla Giunta regionale informazioni sulle tematiche di ricerca emergenti e sui mutamenti di rilievo in atto, nonché indicazioni utili a definire indirizzi, criteri, priorità e strategie per il trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca al fine di diffondere l'innovazione tecnologica;
 - d) partecipa su indicazione della Giunta regionale a momenti di confronto con le istituzioni per la ricerca e l'innovazione nazionali e internazionali.
- 3.** Il Comitato è un organismo indipendente composto da cinque membri nominati dalla Giunta regionale su proposta della direzione generale competente in materia di ricerca e innovazione, tra esperti altamente qualificati nell'ambito delle discipline scientifiche, sociali e umanistiche, attraverso un procedimento selettivo di evidenza pubblica.
- 4.** Il Comitato elabora i pareri ed esprime le valutazioni di competenza operando nel rispetto dei principi di indipendenza, terzietà, imparzialità, riservatezza e trasparenza. Nell'esercizio delle sue funzioni si avvale del supporto amministrativo della direzione generale di cui al comma 3.
- 5.** Il Comitato resta in carica tre anni. A ciascun componente del Comitato spetta un compenso annuo determinato dalla Giunta regionale. Con proprio provvedimento la Giunta regionale ne disciplina il funzionamento.
- 6.** Il Comitato presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta.

Art. 5

(Tavolo regionale per la ricerca, l'innovazione e l'intelligenza artificiale)

- 1.** La Giunta regionale istituisce il Tavolo regionale per la ricerca, l'innovazione e l'intelligenza artificiale di seguito denominato Tavolo al fine di concorrere efficacemente alla definizione degli obiettivi e degli strumenti nonché all'attuazione degli interventi previsti dalla programmazione di cui all'articolo 3, anche per le politiche regionali relative all'ecosistema digitale e alla promozione dell'intelligenza artificiale.
- 2.** Il Tavolo è composto da:
- a) l'assessore regionale competente, che lo presiede;
 - b) cinque rappresentanti delle università;
 - c) sette rappresentanti di organismi di ricerca, parchi tecnologici, ecosistemi dell'innovazione, centri nazionali, cluster tecnologici, filiere produttive, ITS Academy;
 - d) due rappresentanti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);
 - e) tre rappresentanti delle associazioni di rappresentanza delle imprese;
 - f) tre rappresentanti delle associazioni di rappresentanza dei lavoratori;
 - g) due rappresentanti delle associazioni di rappresentanza degli enti locali.

3. Il Tavolo si riunisce almeno tre volte all'anno ed è convocato dall'assessore regionale competente, che può coinvolgere anche altre categorie di soggetti in relazione ai temi trattati. Al Tavolo possono partecipare anche i sottoscrittori della Carta per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale di cui all'articolo 8.

4. I componenti del Tavolo, che resta in carica per la durata della legislatura, sono nominati entro tre mesi dall'inizio di ciascuna legislatura con deliberazione della Giunta regionale su proposta della direzione competente.

5. In sede di prima applicazione la Giunta regionale, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, disciplina le attività e il funzionamento del Tavolo e nomina i componenti con proprio provvedimento su proposta della direzione competente.

6. La partecipazione al Tavolo non comporta alcun compenso, gettone, indennità o rimborso spese.

Art. 6

(Giornata della ricerca)

1. È istituita la Giornata della ricerca, finalizzata a promuovere il contributo da parte di persone fisiche e giuridiche alla ricerca e all'innovazione. In occasione della Giornata della ricerca sono assegnati premi o riconoscimenti, sulla base di criteri di originalità, innovazione e impatto scientifico ed economico-sociale, ai soggetti di cui al primo periodo, tra cui ricercatori, studenti e imprenditori, che si sono particolarmente distinti nell'ambito della ricerca, dell'innovazione, dell'eccellenza imprenditoriale e del trasferimento tecnologico.

2. La Giornata della ricerca si tiene l'8 novembre di ogni anno in ricordo dell'oncologo Umberto Veronesi.

3. Ogni anno la Giunta regionale definisce gli aspetti organizzativi afferenti all'assegnazione dei premi e dei riconoscimenti di cui al comma 1 e i criteri per la loro attribuzione, l'area tematica per cui vengono assegnati, nonché eventuali variazioni della data di svolgimento degli eventi correlati alla Giornata della ricerca.

Art. 7

(Piattaforma digitale per l'innovazione)

1. La Regione mette a disposizione la Piattaforma digitale per l'innovazione quale luogo virtuale con il quale:

a) favorire la diffusione dell'innovazione aperta, con lo scopo di proporre un nuovo modello di policy per l'innovazione regionale, di diffondere e condividere le iniziative e i risultati della ricerca e innovazione sostenuti dalla Regione e di rafforzare la capacità di governance per migliorare la competitività del sistema lombardo della conoscenza;

b) promuovere lo sviluppo di progetti e collaborazioni, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di accesso e di trattamento, pari opportunità e non discriminazione.

2. Nel rispetto di quanto previsto al comma 1, la Regione, attraverso la piattaforma, persegue i seguenti obiettivi:

a) valorizzare le risorse e le competenze presenti sul territorio e favorire collaborazioni e partenariati tra imprese, università, centri di ricerca e pubblica amministrazione nello sviluppo di soluzioni innovative basate sull'intelligenza artificiale;

b) favorire l'incontro tra domanda e offerta di innovazione;

- c) diffondere e condividere la conoscenza delle eccellenze industriali e scientifiche;
- d) promuovere la diffusione della conoscenza e delle competenze in materia di intelligenza artificiale;
- e) favorire lo sviluppo di soluzioni basate sull'innovazione aperta per migliorare l'erogazione dei servizi pubblici regionali.

Art. 8

(Carta regionale per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale)

1. Con deliberazione della Giunta regionale è definita e approvata la Carta regionale per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. La Carta di cui al primo periodo persegue le seguenti finalità:
 - a) istituire una rete solida e collaborativa tra soggetti pubblici e privati che possa guidare l'innovazione e la crescita economica;
 - b) promuovere la ricerca e lo sviluppo per l'innovazione tecnologica nell'ambito dell'intelligenza artificiale;
 - c) sostenere l'adozione di pratiche sostenibili e responsabili nell'uso dell'intelligenza artificiale, garantendo il rispetto dei principi etici e dei diritti e delle libertà fondamentali.
2. La Regione promuove la sottoscrizione della Carta di cui al comma 1 da parte di istituzioni, imprese, università, centri di ricerca e organizzazioni della società civile, anche di livello nazionale e internazionale.

Art. 9

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel promuovere e sostenere lo sviluppo del sistema di ricerca e innovazione lombardo. A questo scopo la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione annuale che descrive e documenta:
 - a) lo stato di attuazione delle attività previste agli articoli 2 e 3, specificando interventi realizzati, strumenti e modalità applicative, risorse stanziare e utilizzate, soggetti coinvolti, beneficiari raggiunti e loro caratteristiche;
 - b) le eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte;
 - c) gli esiti delle attività condotte dal Comitato scientifico per la ricerca e l'innovazione ai sensi dell'articolo 4;
 - d) i risultati conseguiti in termini di potenziamento e sviluppo del sistema di ricerca e innovazione, anche con riguardo a specifici temi e quesiti che il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale e la competente commissione consiliare possono segnalare all'assessore competente.

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Alle spese per il Comitato scientifico di cui all'articolo 4 stimate in euro 150.000,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028 si provvede con le risorse già appositamente allocate alla missione 14 "Sviluppo economico e competitività", programma 03 "Ricerca e innovazione" - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028. Per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con legge di approvazione annuale dei singoli esercizi finanziari.

2. Alle spese per l'attuazione per la Giornata della ricerca e per i premi e riconoscimenti di cui all'articolo 6 stimate in euro 1.050.000,00 per l'annualità 2026 si provvede con le risorse già appositamente allocate alla missione 14 "Sviluppo economico e competitività", programma 03 "Ricerca e innovazione" - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028. Per gli esercizi successivi al 2026 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio regionale.

3. Alle spese per la manutenzione e sviluppo della Piattaforma digitale di cui all'articolo 7, per complessivi euro 1.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028 si provvede per euro 830.000,00 con le risorse già appositamente allocate alla missione 14 "Sviluppo economico e competitività", programma 03 "Ricerca e innovazione" - Titolo 1 'Spese correnti' e per euro 170.000,00 con le risorse già appositamente allocate alla missione 14 "Sviluppo economico e competitività", programma 03 "Ricerca e innovazione" - Titolo 2 Spese in conto capitale ' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028. Per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con legge di approvazione annuale dei singoli esercizi finanziari.

4. All'attuazione della presente legge possono concorrere le risorse provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale per gli interventi e i progetti che partecipano al conseguimento delle politiche regionali per la ricerca e innovazione.

Art. 11

(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 (Lombardia è ricerca e innovazione).
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o derivanti dalle disposizioni abrogate ai sensi della presente legge e permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base delle medesime.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.